

COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO

(Provincia di Sondrio)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Indice	
Articolo 1 - Norma Generale	2
Articolo 2 - Tipologia degli interventi	2
Articolo 3 - Modalità per la presentazione della domanda e della documentazione	
necessarianecessaria	2
Articolo 4 - Criteri di concessione	3
Articolo 5 - Assegnazione contributi	3
Articolo 6 - Rendicontazione delle somme concesse	3
Articolo 7 - Conseguenze in caso di inadempimento al rendiconto	3
Articolo 8 - Contributi straordinari	
Articolo 9 – Esclusione	4
Articolo 10 - Diffusione del regolamento	4
Articolo 11 - Entrata in vigore	

Articolo 1 - Norma Generale

- 1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, determina criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni, gruppi, enti pubblici o privati per l'organizzazione di iniziative coerenti con gli obiettivi statutari. e di programmazione del Comune di Albaredo per S.Marco.
- **2.** Il Comune concede, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, i benefici di cui al precedente comma ai soggetti ivi indicati, che operano senza fini di lucro nei seguenti settori:
- sviluppo economico
- turistico
- culturale
- pubblica istruzione
- sportivo
- socio assistenziale
- ambiente

o promuovono iniziative che comunque rivestono per il territorio della provincia motivo di pubblico interesse.

Articolo 2 - Tipologia degli interventi

- **1.** I contributi e le altre forme di sostegno economico-finanziario vengono concessi per concorrere a iniziative e progetti che, nelle materie indicate nel precedente articolo, il Comune ritenga meritevoli di sostegno.
- 2. Gli interventi, di cui all'articolo precedente, possono essere attuati nelle seguenti forme:
- a) contributo in denaro:
- b) forniture gratuite o a prezzo agevolato di beni o servizi;
- c) ammissione a servizi offerti o gestiti dal Comune, anche in termini di organizzazione e coordinamento, a titolo gratuito o a prezzo agevolato;
- d) concessione del patrocinio, che comporta la menzione: "con il patrocinio del Comune di Albaredo e la stampa sul materiale pubblicitario dell'iniziativa dello stemma del Comune e/o altro logo indicato.

Articolo 3 - Modalità per la presentazione della domanda e della documentazione Necessaria

- 1. I soggetti di cui all'articolo 1, al fine di accedere ai contributi per singole iniziative, manifestazioni o interventi, devono presentare apposita istanza 30 giorni prima della data di svolgimento della stessa.
- **2**. La richiesta, indirizzata al Sindaco, è sottoscritta dal legale rappresentante o dal responsabile per i gruppi di spontanea formazione e dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- a) denominazione, sede, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, sua natura giuridica e finalità;
- b) deposito presso gli uffici del Comune di copia del proprio statuto o informazioni relative agli organizzatori per i gruppi di spontanea formazione;
- d) descrizione dell'iniziativa o del progetto per il quale si richiede il contributo con l'indicazione delle finalità dell'iniziativa, della data o del periodo nel quale si svolgerà l'attività e di elementi che consentono di individuare l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4;
- e) rispondenza dell'iniziativa a obiettivi di interesse generale e, comunque, in sintonia con gli indirizzi programmatici del Comune;
- f) modalità organizzative e pubblicitarie dell'iniziativa;

- g) preventivo delle singole voci di spesa previste per la sua realizzazione e ammontare del contributo richiesto:
- h) eventuali finanziamenti erogati a sostegno dell'iniziativa da altri enti e soggetti pubblici e privati e il loro ammontare, nonché eventuali entrate previste a carico degli utenti.
- 3. I soggetti di cui all'articolo 1, al fine di accedere alle altre forme di sostegno economicofinanziario, devono indirizzare richiesta al Sindaco, sottoscritta dal legale rappresentante o dal responsabile per i gruppi di spontanea formazione, che dovrà contenere quanto indicato al precedente comma 2, lettere a), b) e c); nella richiesta dovrà essere specificata la tipologia degli interventi richiesti fra quelli indicati all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) e le finalità che si intendono perseguire.

Articolo 4 - Criteri di concessione

- 1. La giunta comunale assegna i contributi con riferimento ai seguenti criteri:
- a) per l'attività annuale delle associazioni:
- assenza di fini di lucro negli scopi statutari
- utilità, importanza e rilevanza sociale dell'attività svolta
- incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari
- rilevanza territoriale dell'attività;
- b) per singole manifestazioni, iniziative e interventi:
- particolare rilevanza sotto il profilo della promozione turistica e culturale del territorio
- significatività dell'intervento sotto il profilo della valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e naturalistico;
- rilevanza dell'iniziativa sotto il profilo sociale.
- 2. Nell'assegnazione dei contributi si terrà conto:
- della rispondenza dell'iniziativa agli indirizzi programmatici;
- del grado di rilevanza sociale, culturale ed economica delle attività svolte e dell'iniziativa programmata;
- del numero dei soci affiliati e dei partecipanti all'iniziativa;
- del costo dell'iniziativa e della quota a carico dei partecipanti;
- di contributi in denaro concessi da parte di enti o privati;

Articolo 5 - Assegnazione contributi

1. La giunta comunale, con propria deliberazione, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri indicati nell'articolo 4 del presente regolamento, determina l'importo del contributo da assegnare ai richiedenti per le attività e gli interventi ammessi e indica i soggetti non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

Articolo 6 - Rendicontazione delle somme concesse

- 1. Avvenuta l'effettuazione dell'iniziativa per la quale è stato assegnato il contributo, dovrà essere presentata al Comune una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 48 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o associazione beneficiaria, dalla quale risulti la rendicontazione della somma concessa, nonché una relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento della manifestazione, la partecipazione e i risultati conseguiti.
- 2. I beneficiari di contributi riferiti ad attività ordinaria annuale devono presentare la rendicontazione della somma concessa con le modalità di cui al precedente comma 1 entro il termine perentorio del 31 gennaio successivo all'anno di assegnazione.

Articolo 7 - Conseguenze in caso di inadempimento al rendiconto - Verifiche

1. La mancata presentazione della rendicontazione, nonché la mancata effettuazione dell'iniziativa o del progetto per il quale è stato concesso il contributo, determina l'esclusione del soggetto interessato dalla erogazione della relativa somma o la restituzione della stessa se già anticipata.

Articolo 8 - Contributi straordinari

1.Il Comune può erogare contributi straordinari, anche di propria iniziativa, di importo non superiore a €.500,00 alle associazioni senza scopo di lucro appartenenti alla consulta comunale delle associazioni per lo svolgimento e il sostegno delle loro attività annuali. A fronte del contributo ricevuto ogni associazione dovrà svolgere almeno tre iniziative a carattere pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 9 - Esclusione

- **1.** Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome le provvidenze disciplinate da norme di legge, regolamenti e specifiche convenzioni
- **2.** E', inoltre, esclusa l'applicazione del presente regolamento alle richieste di contributo avanzate dalle istituzioni scolastiche per progetti e attività didattiche.

Articolo 10 - Diffusione del regolamento

1. La giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni ed entrerà in vigore alla scadenza di tale periodo.